

Professionisti. I presidenti degli Ordini dei commercialisti approvano una mozione contro i tempi stretti per gli adempimenti

Agenda fiscale da riscrivere

Va lasciato un periodo fisso dopo che gli uffici hanno definito software e modelli

Francesca Milano
ROMA

I commercialisti chiedono «il tempo di lavorare», ossia una soluzione che metta fine al «clima di incertezza assoluta per i contribuenti e per tutti i professionisti che li assistono nei rapporti con il Fisco». Lo fanno con una mozione approvata ieri all'unanimità dall'assemblea dei presidenti dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Nella mozione si chiede al Governo e al Parlamento l'emanazione di un «provvedimento normativo che consenta di superare definitivamente questa interminabile stagione di ritardi nel rilascio da parte delle istituzioni preposte della modulatoria e dei software necessari, nonché di conseguenti proroghe più o meno tempestive e comunque negative per la credibilità stessa del sistema».

La richiesta di «tempi certi» non è una novità per i commercialisti: la proposta era infatti già stata avanzata negli scorsi anni dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Nella mozione i commercialisti parlano di «esasperazione» e minacciano eventuali iniziative di protesta «anche clamorose», come la sospensione del servizio alla clientela. «Non è possibile lavorare con le proroghe che arrivano all'ultimo secondo», spiega il presidente dei commercialisti Claudio Sciliotti, «come è sempre successo». L'ultimo caso in ordine di tempo è datato giugno 2012, quando tutti parlavano della proroga per i versamenti del saldo 2011 e primo acconto 2012 delle imposte sul reddito, ma lo slittamento ufficiale della scadenza arrivò solo il 6

giugno, a dodici giorni dal termine prefissato. «Non si può pensare - sottolinea Sciliotti - che i disservizi della pubblica amministrazione ricadano sui professionisti, sottoposti a uno stress continuo. Abbiamo bisogno del tempo per svolgere il nostro lavoro ed è questo che abbiamo chiesto al Governo e al Parlamento con la nostra mozione». Secondo Sciliotti «bisogna passare da un sistema di scadenze fisse solo nella forma a un impianto che renda fisso il tempo che intercorre tra la data ultima di rilascio di tutti gli strumenti applicativi e interpretativi e la data dell'adempimento». L'assemblea di ieri è stata l'occasione per fare un bilancio pre-consuntivo del mandato del presidente Sciliotti e per presentare i risultati di una indagine condotta dal Cndcec e dall'Istituto

di ricerca dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Il sondaggio serviva a valutare la priorità dei 13 servizi Cup (centro unitario di prenotazione) per i quali l'agenzia delle Entrate ha previsto un accesso riservato e quindi più rapido. In una settimana sono stati raccolti circa 10 mila questionari, dai quali emerge la massima priorità che i commercialisti danno al servizio «Cartelle di pagamento, comunicazioni di irregolarità o preavvisi telematici». L'84% dei partecipanti all'indagine ha infatti ritenuto che questo servizio fosse prioritario. L'oscillazione regionale dei voti che i commercialisti hanno dato a questa attività è di 16 punti percentuali: si va dal 95% del Molise al 79% del Veneto.

francesca.milano@ilssole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Livello di priorità dei servizi su prenotazione

I risultati dell'indagine sui servizi dell'agenzia delle Entrate

Servizi Cup (centro unitario prenotazione)	Max priorità %
Cartelle di pagamento, comunicazioni di irregolarità o preavvisi telematici	84
Chiarimenti su avvisi di accertamento parziale (articolo 41-bis del Dpr n. 600/73)	57
Richieste di esibizione, ai fini del controllo formale, della documentazione indicata in dichiarazione (articolo 36-ter del Dpr n. 600/73)	54
Registrazione atti privati (locazioni, comodati, eccetera)	43
Rimborsi Iva	43
Rimborsi imposte dirette	38
Abilitazione ai servizi telematici	34
Compilazione e invio delle dichiarazioni	21
Successioni e donazioni	19
Registrazione atti pubblici	16
Informazioni sui modelli di dichiarazione	15
Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi	9
Informazioni sulle agevolazioni ed esenzioni per i disabili	6

Nota: Per ogni servizio i commercialisti intervistati hanno indicato la priorità espressa in un range min-max da 1 a 5

L'esercizio collettivo. Il riferimento

La nuova disciplina delle Stp non attrae le società preesistenti

Angelo Busani

Solo norme procedurali nello schema di regolamento attuativo della legge sulle Stp: nessuna norma sui problemi "sostanziali" sollevati dalla nuova disciplina (ad esempio, fallimento, responsabilità dei soci, multi professionalità, fiscalità, rapporti tra soci di capitale e soci professionisti, eccetera), con il risultato che restano irrisolti, anche a valle del regolamento attuativo, i principali nodi che le norme sulla Stp sollevano (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). Nel regolamento si afferma

anzitutto che esso si applica solo alle Stp di cui alla legge 183/2011 «regolamentate nel settore ordinistico»: ogni altro tipo di aggregazione professionale resta dunque estranea alla disciplina del regolamento, dalle associazioni professionali alle società formate tra professionisti non inquadrati in Ordini non che a quelle preesistenti alla legge 183/2011. Il regolamento dedica poi parecchia attenzione al profilo del conferimento dell'incarico professionale: è prescritto che i criteri e le modalità di attribuzione dell'incarico sono stabiliti nell'atto costitutivo e nello statuto della Stp, «in modo da garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria». Inoltre, la Stp deve fornire al cliente, «al momento del primo contatto» informazioni circa il fatto che il cliente può scegliere per l'esecuzione dell'incarico un dato socio professionista (al riguardo la Stp deve fornire al cliente un elenco di propri soci professionisti) e che, in man-

canza di scelta, la società può attribuire l'incarico a uno dei soci professionisti. La Stp inoltre deve fornire al cliente informazioni circa l'esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra soci e società, che siano determinate anche dal fatto che alla Stp partecipino soci investitori non professionisti. Del fatto di aver fornito le informazioni la Stp deve conservare prova scritta. Il regolamento prescrive inoltre che la Stp sia iscritta in una sezione speciale del Registro imprese, con finalità di anche di pubblicità «notizia». Si tratta probabilmente di una pubblicità aggiuntiva alla normale pubblicità cui è soggetto il tipo societario prescelto per dar vita a una Stp.

Le reazioni
Gli Ordini: «non ci hanno consultati»
In merito alla bozza di decreto delle società tra professionisti, anticipata ieri dal Sole 24 Ore, le professioni non sono state consultate. «Questo testo lo leggiamo dalle anticipazioni di stampa e non dal ministero», sottolinea presidente del Comitato unitario delle professioni, Marina Calderone. Piace, tuttavia, a Calderone l'obbligo di iscrizione all'albo, condizione necessaria per poter operare, ma creerà problemi applicativi l'iscrizione della società a un solo albo professionale - quello dell'attività prevalente - in caso

LE REAZIONI

Gli Ordini: «non ci hanno consultati»

disanzioni disciplinari: «L'ordine prevalente non può vigilare sulle violazioni deontologiche della società di un ordine "non prevalente", la Stp andrebbe iscritta in tutti gli ordini partecipanti». Per Andrea Bonechi, dottore commercialista e autore del disegno di legge sulle società di lavoro professionale poi portato avanti dal Cup, è un peccato che una norma così importante sia vittima della fretta: «Restano diversi dubbi interpretativi e manca completamente il riferimento alle norme previdenziali - afferma - apprezzo però il fatto che ogni attività svolta dalla Stp debba avere come referente responsabile un socio professionista, in questo modo si evita il rischio di abuso dell'attività professionale».

Fe. Mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fisco. La Cassazione in attesa delle Sezioni unite

Accertamento in anticipo nullo se manca l'urgenza

Antonio Iorio

L'accertamento emesso prima dei sessanta giorni dal termine del controllo è nullo se l'ufficio non motiva in ordine all'eventuale urgenza che ha determinato l'adozione dell'atto. In caso motivazione effettiva, invece, il termine non può essere ritenuto perentorio e, pertanto, il provvedimento deve ritenersi legittimo. A precisarlo è la Corte di Cassazione con l'ordinanza nr. 11347 depositata ieri che interviene nuovamente sulla dibattuta questione delle conseguenze in caso di mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, del termine dei 60 giorni prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. Si ricorda che a norma

dell'articolo 12, comma 7 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine salvo casi di particolare e motivata urgenza. Nella ordinanza di ieri, in sostanza, i giudici di legittimità hanno evidenziato che la nullità conseguente al mancato rispetto dei 60 giorni da parte dell'ufficio prima dell'emissione dell'accertamento va ricollegata all'assenza di motivazione in ordine all'eventuale urgenza che ne ha determinato l'adozione. Questo in aderenza a quanto statuito dalla Corte Costituzionale e dalla stessa Corte di Cassazione (almeno nella maggior parte delle decisioni assunte sul punto). Non si può invece ricollegare tale illegittimità alla mera inosservanza del termine, sen-

za che sia evidenziata l'eventuale assenza dei motivi di urgenza che hanno costretto l'ufficio a violare la disposizione contenuta nell'articolo 12, dello Statuto. In attesa così che si pronuncino le Sezioni Unite (rinvio con ordinanza n. 7318, depositata l'11/5/2012), la Suprema Corte fornisce un'ulteriore interpretazione sulla vicenda. Nell'attesa va rilevato come, in concreto, sia in discussione una delle pochissime garanzie a beneficio del contribuente previste dallo Statuto ed avallata dalla Corte Costituzionale. Ove infatti si dovesse giungere a conclusioni differenti da quelle espresse dalla Consulta e quindi aderire alla tesi che la violazione del termine non comporti mai la nullità dell'atto impositivo occorrerà chiedersi a cosa sia servito lo Statuto del contribuente e quale possa essere il significato da attribuire ad una previsione così esplicita se poi, in ipotesi di violazione, non consegue alcuna sanzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bollo auto. Il parere del ministero dell'Economia

Nel leasing solo l'utilizzatore è responsabile del pagamento

Maurizio Caprino
ROMA

La società di leasing non sono responsabili per il bollo sui veicoli di loro proprietà, salvo nel caso in cui offrano ai clienti il servizio di pagamento del tributo. È l'interpretazione della direzione Federalismo fiscale del ministero dell'Economia sulla modifica introdotta tre anni fa alle regole base del bollo auto (legge 53/83) dalla legge 99/09. Norma poco chiara, così l'Assilea (l'associazione degli operatori del leasing) il 22 maggio scorso aveva inviato un quesito al ministero, che ha risposto il 27 giugno con una nota protocollata 13270/2012. Secondo la regola generale dell'83, responsabile del pagamento è il proprietario del veicolo. L'articolo 7 della legge 99/09

ha aggiunto gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio e gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (cioè chi stipula un contratto di leasing). Ma non è chiaro se essi siano responsabili singolarmente o in solido col proprietario. Il tenore letterale della norma suggeriva l'ipotesi della responsabilità in solido, non eliminando i problemi di insolvenza dei clienti che negli anni avevano indotto le società di leasing a cal-

deggiare una modifica, avvenuta proprio con la legge 99/09. Ora il ministero ci ha "messo una pezza", almeno per il leasing. Partendo dalla considerazione che l'articolo 7 ha introdotto anche la possibilità che Regioni e Province autonome fissino modalità per consentire alle società di leasing di eseguire versamenti cumulativi (per i veicoli a loro intestati) «in luogo dei singoli utilizzatori», quest'ultima espressione ha indotto il ministero a ritenere che il legislatore abbia inteso attribuire la responsabilità solo agli utilizzatori. A pesare sull'orientamento del ministero dovrebbe anche esserci stato il fatto che quest'anno per due volte la sezione tributaria della Cassazione (sentenze 4507 depositata il 21 marzo e 8589

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Immobili pubblici. Le novità

Equity «centrale» aperta anche ai fondi misti

Guido Alberto Inzaghi

L'attesa non è andata delusa, le modifiche introdotte dal decreto di «efficientamento» delle dimissioni 87/2012 ridisegnano il quadro del processo di valorizzazione degli immobili pubblici. Prima del decreto «efficientamento», la politica statale si basava su un «fondo centrale» da istituire da parte della Sgr (in via di costituzione) del ministero dell'Economia per investire principalmente nei «fondi locali» promossi dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni. Il sistema ora si triplica. Al «fondo centrale» (o fondo di fondi), affiancano ora quelli che possono essere definiti «fondo diretto» (che consente allo Stato un'azione più incisiva) e «fondo difesa» (specializzato sul demanio militare).

mo 26 agosto. Il 30% dei ricavi va alla Difesa, il resto ad abbattere il debito pubblico. Soltanto gli enti locali privi di debito possono utilizzare le nuove risorse per spese di investimento. I Comuni potranno utilizzare i ricavi prodotti dai «fondi locali» anche per le spese correnti, salvo il rispetto del patto di stabilità. Sempre per questi ultimi fondi, il DL introduce due novità di grande interesse per il mercato. La prima è che all'equity del «fondo centrale» (o fondo di fondi) ora possono accedere anche i fondi promossi dai privati e a cui gli enti locali partecipano trasferendo o conferendo i loro immobili (secondo il testo ori-

OPPORTUNITÀ

Il «fondo dei fondi» accoglierà quelli promossi dai privati ai quali partecipano anche gli enti locali

ginario dell'articolo 33 erano invece «fondi locali» solo quelli promossi da Comuni, Province e Regioni).

Da evidenziare la previsione per cui agli enti locali «possono portare proposte di valorizzazione anche soggetti privati» secondo le modalità del Codice dei contratti pubblici. La disposizione parrebbe consentire il coinvolgimento delle Sgr nell'impostazione dei progetti di valorizzazione dei beni attraverso l'utilizzo del modello del project financing, che assicura al proponente la prelazione sullo sviluppo dell'iniziativa o la copertura delle spese affrontate per la predisposizione del progetto messo a gara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ABI Associazione Bancaria Italiana

ABI FORMAZIONE

FORUM ANNUALE PREVENZIONE E CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL'ATTIVITÀ BANCARIA: l'evoluzione della normativa, i nuovi adempimenti e gli accertamenti

Roma, 12-13 luglio 2012
Scuderie di Palazzo Altieri - Via Santo Stefano del Cacco n. 1

Prima giornata - 12 luglio 2012
Sessione di apertura
AGGIORNAMENTI ED EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO
Chairman: Laura Zaccaria - Responsabile Direzione Norme e Tributi ABI

Apertura dei lavori e saluto ai partecipanti
Giovanni Sabatini
Direttore Generale - ABI

Il contesto internazionale di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: le raccomandazioni del GAFI
Giancarlo Del Bufalo
già Presidente - Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale

I riflessi della nuova normativa sugli intermediari: le prospettive di riforma e la IV Direttiva Antiriciclaggio
Federico Luchetti
Dipartimento del Tesoro Direzione V
Ministero dell'Economia e delle Finanze

Mafia e riciclaggio: gli strumenti di contrasto e i lavori della Commissione Parlamentare Antimafia
Giuseppe Lumia
Senatore - Commissione Parlamentare Antimafia

L'Unità d'Informazione Finanziaria e il trend della qualità delle segnalazioni
Alfredo Tidu
Dirigente preposto all'analisi delle segnalazioni di operazione sospette UIF

La relazione annuale della funzione antiriciclaggio e di revisione interna
Oriana Roncarolo
Partner Deloitte Financial Advisory Services - Forensic Services
Francesco Sola
Partner Deloitte Enterprise Risk Services

Sessione pomeridiana
I NUOVI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E GLI IMPATTI OPERATIVI
Chairman: Francesca Santilli - Ufficio Affari Legali ABI

Le attività da porre in essere per assicurare la compliance normativa e operativa agli obblighi di adeguata verifica.
Gli impatti della nuova normativa sui rischi sanzionatori e reputazionali
Francesco Di Carlo
Avvocato - Socio Fondatore Studio Annunziata e Associati
Luigi Concordia
Responsabile aziendale antiriciclaggio
BNL BNP Paribas

Le procedure per la valutazione del rischio di riciclaggio: profilatura della clientela, monitoraggio dei rapporti e attività di compliance risk assessment
Vincenzo Mirko Carlone
Direzione Rischio - Compliance di Gruppo
Banca Popolare

Le novità in tema di tenuta dell'Archivio Unico Informatico e gli adempimenti degli intermediari
Letizia Silenzi
Responsabile Antiriciclaggio
UBS Italia

Open Session
Chairman: Giovanni Staiano - Responsabile Ufficio Affari Legali ABI

Le nuove istruzioni di vigilanza in materia di adeguata verifica della clientela
Roberto Cercone
Vigilanza Bancaria e Finanziaria
Banca d'Italia

Seconda giornata - 13 luglio 2012
GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO E GLI ACCERTAMENTI BANCARI
Chairman: Laura Zaccaria - Responsabile Direzione Norme e Tributi ABI

TAVOLA ROTONDA
I nuovi fenomeni di riciclaggio e l'analisi dei casi concreti
Leandro Cuzzocrea
Comandante Nucleo Speciale Polizia Valutaria - Guardia di Finanza
Gianfranco Donadio
Direzione Nazionale Antimafia

I reati tributari ai fini della disciplina antiriciclaggio: le problematiche e i profili operativi
Michele Pisani
Responsabile Servizio Antiriciclaggio e PNS
Banca Popolare dell'Emilia Romagna

L'indagine bancaria. Ambiti di operatività e riferimenti normativi: il processo penale e il procedimento di prevenzione
Vincenzo Senatore
Sostituto Procuratore - Repubblica di Salerno

TAVOLA ROTONDA
Gli strumenti per l'indagine bancaria: l'Anagrafe dei rapporti e le banche dati a supporto dell'attività di prevenzione dei reati
Paola Giachetto
Responsabile Ufficio Tributario, Bilancio e Vigilanza - ABI
Giovanni Staiano
Responsabile Ufficio Affari Legali - ABI
Alberto Cisterna
Direzione Nazionale Antimafia Roma
Procuratore Nazionale Antimafia Aggiunto
Antonio Balsamo
Magistrato della Suprema Corte di Cassazione
Presidente della Corte di Assise Caltanissetta

La formazione di sistema per l'antiriciclaggio
Aida Maisano
Direttore ABIFormazione

Consegna degli attestati ABI di Anti-Money Laundering Management

Per informazioni su come iscriversi consultare i siti www.abi.it e www.abiformazione.it o contattare il numero 06.6767742